



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Prot. N° APC/1004/2015
Risposta al Foglio del
N°

Roma, 21/4/2015

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione Protezione Civile
protezione.civile@certregione.fvg.it

Regione Piemonte
Direzione Protezione Civile
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani
Presidenza Nazionale
anci@pec.anci.it

e p.c. Comune di Valle Mosso
Servizio Lavori Pubblici, Protezione Civile, Lavori in
Economia
vallemosso@pec.ptbiellese.it

Comune di Biella
Servizio Protezione Civile – Gruppo Comunale
gcpc@comune.biella.it
protocollo.comunebiella@pec.it

OGGETTO: iscrizione dei Coordinamenti di protezione civile ai registri regionali del volontariato

Sono pervenute a questo Dipartimento da parte dei Comuni in indirizzo per conoscenza, richieste di chiarimenti in ordine al contenuto della nota della Regione Piemonte prot. 485/AMB del 16 marzo 2015 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

In estrema sintesi, la richiesta di chiarimenti era riferita all'auspicio, espresso nella nota regionale allegata, volto alla trasformazione dei gruppi comunali di protezione civile in associazioni di volontariato da costituire ai sensi della legge n. 266/1991.

Va anzitutto premesso che l'azione meritoria dei gruppi comunali di protezione civile costituisce uno dei punti di forza del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, al suo interno, dell'insostituibile contributo assicurato dal volontariato organizzato di protezione civile. In più, tali gruppi assicurano, in molte parti del territorio nazionale, l'unico effettivo supporto operativo ai Comuni ed ai Sindaci, autorità comunali di protezione civile, nell'esercizio delle gravose responsabilità loro conferite dalla legge. Si tratta di un patrimonio di donne, uomini, risorse, professionalità e capacità che deve essere ad ogni costo salvaguardato e valorizzato.

Al riguardo si rammenta, anzitutto, che l'esigenza di una riflessione comune tra Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e Comuni in ordine alla natura giuridica dei 'gruppi comunali di protezione civile' ed agli indirizzi di base per la loro organizzazione ed operatività,

finalizzata alla condivisione di opportuni indirizzi unitari a livello nazionale, è stata ripetutamente evidenziata dallo scrivente Dipartimento nei frequenti contatti istituzionali sia con la Commissione Speciale 'Protezione Civile' della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, sia con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.

Da ultimo, in occasione della riunione del tavolo tecnico Dipartimento-Regioni svoltasi lo scorso 26 marzo, i rappresentanti dello scrivente Dipartimento hanno richiesto l'individuazione di referenti del tavolo interregionale onde poter avviare, insieme ad ANCI, l'approfondimento tecnico-giuridico di cui sopra senza ulteriori indugi.

La figura del 'gruppo comunale di protezione civile', infatti, costituisce senza dubbio una peculiarità del nostro Servizio Nazionale della Protezione Civile, riconosciuta espressamente dal D.P.R. 194/2001, art. 1, commi 1 e 2 che, testualmente si riportano:

*1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, **ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile**, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.*

*2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, **ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile**, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell' articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.*

Sulla base della coesistenza, all'interno della componente volontaristica del Servizio Nazionale, di modalità costitutive diverse dalla sola forma associativa, si esprime infatti in modo inequivocabile la stessa legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. che utilizza sempre il termine generico 'organizzazioni' riferendosi a tali entità (fin dal comma 1 dell'art. 18 che recita: '*1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, **delle organizzazioni di volontariato di protezione civile** all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge*').

La crescita esponenziale dei gruppi comunali, ormai prossimi a 2.000, richiede, tuttavia, un approfondimento di natura tecnico-giuridica ed operativa, anche ai fini di inquadrare nel modo più chiaro e corretto questa fattispecie specifica nel quadro della normativa generale di settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari contenuti nei decreti attuativi dell'art.3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008.

Ciò premesso, l'iniziativa intrapresa dalla Regione Piemonte con la nota allegata desta preoccupazione, in quanto parrebbe orientata ad escludere detta forma organizzativa dal novero di quelle previste e riconosciute dalla legislazione italiana in materia.

Se, da un lato, correttamente i gruppi comunali non possono essere considerati alla stregua delle associazioni costituite ai sensi della citata legge n. 266/1991, dall'altro è fuor di dubbio la loro legittima esistenza all'interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

La problematica pare essere scaturita non tanto da una considerazione 'in sé' della fattispecie del gruppo comunale, quanto, piuttosto, da approfondimenti conseguenti all'accesso dei Coordinamenti Provinciali del volontariato di protezione civile istituiti in Regione Piemonte (e contenenti anche gruppi comunali) ai registri regionali del volontariato ex L. 266/1991 ed ai connessi benefici, in esito ai quali, correttamente, il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso negativamente.

Tale posizione appare del tutto condivisibile, anche alla luce di quanto stabilito con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, registrata dalla Corte dei Conti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 1° febbraio 2013 che, proprio al fine di chiarire le modalità di riconoscimento per entità non costituite in forma associativa come, ma non solo, i gruppi comunali di protezione civile, ha stabilito che l'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.R. 194/2001 sia articolato in una sezione centrale e in sezioni territoriali, distinguendo tale modalità di censimento e riconoscimento da quella operata mediante i registri regionali del volontariato istituiti ai sensi della legge n. 266/1991 e prevedendo, esplicitamente, le diverse forme organizzative riconosciute per potervi accedere.

A tal fine, il paragrafo 1.2 della citata Direttiva Presidenziale specifica, infatti, che:

Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;*
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;*
- c) i gruppi comunali e intercomunali;*
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.*

Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Posto, quindi, che i gruppi comunali (così come le altre fattispecie previste dalla lettera b), non possono accedere ai registri regionali ex L. 266/1991, né fruire dei conseguenti benefici, è chiaramente sancito che essi possono a pieno titolo partecipare alle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile e fruire dei benefici specifici ivi previsti, a partire dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, fino ad arrivare ai contributi per il potenziamento della capacità operativa concessi ai sensi degli artt. 2 e seguenti del medesimo D.P.R.

La predetta Direttiva, infatti, ha espressamente sottolineato l'esigenza di una autonoma azione di riconoscimento e censimento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, proprio partendo dalla considerazione che il ricorso ai registri regionali del volontariato ex L. 266/1991 non erano idonei né sufficienti a tal fine.

Tutto ciò premesso, si invita la Regione Friuli – Venezia Giulia quale capofila in materia di protezione civile a voler esaminare le specifiche ragioni sottostanti alla determinazione assunta dalla Regione Piemonte, facendo confluire tali valutazioni nell'azione di approfondimento comune che si auspica possa essere avviata a breve.

Nelle more di tali valutazioni, si invita la Regione Piemonte a valutare l'opportunità di sospendere l'efficacia della determinazione assunta.

Si resta in attesa di riscontro rinnovando il massimo interesse dello scrivente Dipartimento in ordine ad una compiuta e rapida disamina complessiva della delicata tematica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio



All.1

nota Regione Piemonte prot. 485/AMB del 16/03/2015